

dall'art. 7, paragrafo 1, della legge 26.743 del 23.05.2012 in vigore nello Stato argentino, che stabilisce che una volta ottenuta la modifica anagrafica del proprio genere, tale modifica è opponibile a qualsiasi terzo; non è quindi possibile fare valere la passata identità anagrafica della [redacted] senza violare il diritto al rispetto dell'identità della stessa;

che pertanto, come correttamente argomentato dalla difesa, il cambio anagrafico dell'identità di genere della [redacted] determina, quantomeno dalla data di efficacia del cambio di sesso, che il matrimonio dalla stessa contratto con il cittadino italiano [redacted] deve essere considerato a tutti gli effetti, anche nell'ordinamento italiano, come matrimonio contratto tra persone di genere diverso, non contrario all'ordine pubblico e produttivo degli effetti giuridici propri del matrimonio;

che, per tale ragione, appare del tutto fondata la istanza di trascrizione dell'atto di matrimonio dei reclamanti, presentata successivamente al cambio di identità di genere della [redacted] e a nulla può rilevare il fatto che la [redacted], nel momento in cui fu contratto il matrimonio ([redacted]), non avesse ancora richiesto la rettifica anagrafica dell'identità di genere, rettifica che peraltro ella ha potuto chiedere ed ottenere soltanto successivamente all'entrata in vigore della legge argentina n. 26743, in data 23.05.2012;

che, per tutti i motivi sopra esposti, il matrimonio tra il [redacted] e la [redacted] è perfettamente conforme al paradigma eterosessuale accolto dal nostro ordinamento e che per questo deve essere riformato il decreto impugnato, in quanto il reclamo presentato dalle parti merita di trovare accoglimento;

PQM

La Corte, in riforma dell'impugnato decreto, così provvede:

1. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano di trascrivere nei registri di stato civile l'atto di matrimonio contratto in data [redacted] a Cordoba (Argentina) tra [redacted] e [redacted], iscritto nel Registro Civil della Municipalidad de Cordoba, atto della Seccion Central, Tomo I A, N. 092, anno 2011, con allegato atto integrale di nascita di [redacted], con annotazione di rettificazione di sesso e di nome.

Si comunici.

Milano, 27.03.2015

Il Presidente

Ilario Poppa

IL RISPONSAIO DEL TRIBUNALE
DOTT. S. FERRARI (C. RES.)

CORTE DI APPELLO DI MILANO
DOTT. S. FERRARI (C. RES.)
DOTT. S. FERRARI (C. RES.)
DOTT. S. FERRARI (C. RES.)
DOTT. S. FERRARI (C. RES.)